

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

BANDO

“Festa della Toscana” 2024

in attuazione della Legge regionale n. 46/2015

“Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001”

Bando per la concessione di compartecipazioni economiche a favore di Enti locali, Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, Onlus, Fondazioni senza scopo di lucro, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, Associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2023, con sede legale e operativa in Toscana, Istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari, e Università che intendono promuovere la realizzazione di iniziative nell’ambito della Festa della Toscana 2024.

INDICE

- Art. 1 - Finalità, obiettivi e tema scelto per l’edizione 2024**
- Art. 2 - Risorse**
- Art. 3 - Soggetti beneficiari e periodo di svolgimento delle iniziative**
- Art. 4 - Modalità di compilazione della domanda di concessione**
- Art. 5 - Termini e modalità di trasmissione della domanda di concessione**
- Art. 6 - Requisiti di ammissibilità**

- Art. 7 - Valutazione delle domande
- Art. 8 - Criteri di valutazione
- Art. 9 - Compartecipazione e modalità di utilizzazione del logo del Consiglio
- Art. 10 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione
- Art. 11 - Cumulabilità della compartecipazione finanziaria
- Art. 12 - Rendiconto e modalità liquidazione della compartecipazione
- Art. 13 - Revoca o rideterminazione della compartecipazione concessa
- Art. 14 - Verifiche e controlli
- Art. 15 - Pubblicità e comunicazioni
- Art. 16 - Trattamento dei dati personali
- Art. 17 - Responsabile del procedimento

Art. 1 – Finalità, obiettivi e tema scelto per l’edizione 2024

1. Premesso che la Festa della Toscana, disciplinata con legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (*“Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001”*, così come modificata dalla l.r. 7 marzo 2017, n. 9 *“Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei Premi regionali di valorizzazione del territorio toscano “Innovazione - Made in Tuscany” e “Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane”. Modifiche alla l.r. 46/2015”*), quale solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, è un’iniziativa istituzionale promossa dal Consiglio regionale della Toscana (d’ora in poi, Consiglio regionale), rivolta all’attuazione dei principi e delle finalità dell’ordinamento regionale, di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà, che nella Regione Toscana hanno trovato forte radicamento e convinta affermazione, al fine di consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali, che rappresentano la sua originale identità.

2. Il Consiglio regionale procede a dare attuazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 46, come contributo a sostegno di iniziative promosse da Enti locali, Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, Onlus, Fondazioni senza scopo di lucro, (sono escluse le fondazioni bancarie e le fondazioni istituite e disciplinate con legge regionale a prevalente partecipazione della Regione Toscana), Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, Associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2023, con sede legale e operativa in Toscana, Istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari, e Università che intendono promuovere la realizzazione di iniziative nell'ambito della Festa della Toscana 2024.
3. Le iniziative proposte dai soggetti richiamati al precedente comma 2, devono essere pertinenti con la celebrazione oggetto del presente bando e possono concretizzarsi in celebrazioni di fatti ed eventi a carattere storico, scientifico e divulgativo, quali, ad esempio: mostre, convegni, manifestazioni, pubblicazioni, presentazioni di libri, laboratori didattici, spettacoli, visite guidate, aperture straordinarie.
4. Nella seduta del 19 settembre 2024, con Deliberazione n. 91, l'Ufficio di Presidenza ha deciso di dedicare l'edizione 2024 della Festa della Toscana al tema: ***"TOSCANA: terra di genio e di innovazione"***.

Art. 2 – Risorse

1. Con la medesima Deliberazione n. 91 del 19 settembre 2024, l'Ufficio di Presidenza ha approvato il documento relativo alle *"Linee d'indirizzo della Festa della Toscana, edizione 2024"* (del quale costituisce parte integrante) nel quale si prevede la pubblicazione di un bando per l'erogazione di compartecipazioni economiche, ai sensi della sopracitata l.r. 46/2015, a sostegno di molteplici iniziative articolate su tutto il territorio regionale, stabilendo di destinarvi l'importo massimo di euro **250.000,00** come di seguito indicato:
 - **euro 75.000,00** quale importo da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da Enti Locali e Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette;
 - **euro 150.000,00** quale importo da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da istituzioni sociali private;
 - **euro 25.000,00** quale importo da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari, e Università.

Art. 3 – Soggetti beneficiari e periodo di svolgimento delle iniziative

1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente avviso: gli Enti locali, i Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, le Università della Toscana, gli Istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari della Toscana, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le Proloco, le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, le Associazioni culturali senza scopo di lucro, costituite entro il 31/12/2023, nonché le Fondazioni senza scopo di lucro (con esclusione delle Fondazioni bancarie e delle fondazioni istituite e disciplinate con legge regionale a prevalente partecipazione della Regione Toscana), con sede legale e operativa in Toscana.
2. Le iniziative proposte, pena la non ammissibilità, dovranno essere realizzate nel periodo compreso tra **il 25 novembre 2024 e il 31 marzo 2025**, salvo richiesta di proroga in corso d'opera da parte del legale rappresentante del beneficiario, (o dirigente competente per gli enti locali) debitamente motivata, per un ritardo dovuto a cause oggettive impreviste e non prevedibili al momento della presentazione della proposta progettuale. Il dirigente del Settore competente potrà autorizzare la proroga fino ad un massimo di un mese dalla data di presentazione della richiesta e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2025.
3. È ammessa, da parte delle sole istituzioni scolastiche, la realizzazione di progetti che abbiano come ambito temporale di riferimento l'anno scolastico 2024/2025, con conclusione entro e non oltre il **16 giugno 2025**.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di concessione, riferita ad un unico progetto.
5. La stessa iniziativa può essere realizzata da più soggetti, tra quelli indicati al comma 1, organizzati in forma associata. In questo caso deve essere individuato il soggetto capofila che per il Consiglio regionale diventa referente amministrativo e responsabile dell'iniziativa proposta. Il soggetto capofila presenta al Consiglio regionale, in nome e per conto degli altri enti/soggetti, la domanda di concessione della compartecipazione, riceve dal Consiglio regionale la comunicazione relativa alla concessione della compartecipazione, presenta il rendiconto dell'iniziativa indicato all'art. 12 e suddivide la compartecipazione erogata dal Consiglio regionale tra gli altri enti/soggetti associati. Tutti i soggetti associati devono essere compresi tra quelli indicati al comma 1, pena la non ammissibilità.

6. Nel caso in cui l'iniziativa oggetto della domanda di compartecipazione preveda la realizzazione di pubblicazioni (libri o cataloghi) o di prodotti multimediali, il termine di scadenza per la realizzazione è fissato inderogabilmente al **16 giugno 2025**.

Art. 4 - Modalità di compilazione della domanda di concessione

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, che intendono partecipare al presente bando devono presentare la domanda di concessione, pena la non ammissibilità, esclusivamente utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, all'indirizzo: <http://www.consiglio.regione.toscana.it/fdtonline/> (www.consiglio.regione.toscana.it, sezione "Avvisi, bandi e gare").
2. Il modulo da compilare *online* ai fini della richiesta di compartecipazione, è denominato "**Domanda di concessione di una compartecipazione finanziaria per la realizzazione di un'iniziativa**". Per la compilazione della domanda è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni pubblicate all'inizio della procedura telematica.
3. Completata la compilazione, la registrazione dei dati consente la generazione della domanda in formato "pdf" che dovrà essere stampata ed inviata nelle modalità di cui al successivo art. 5. La sola compilazione della domanda, senza il conseguente invio ai sensi dell'art. 5, non costituisce titolo di partecipazione al bando.
4. La domanda si comporrà della seguente documentazione:
 - domanda di partecipazione completa dei dati del soggetto richiedente;
 - progetto, che dia conto degli obiettivi, dei tempi, dei luoghi e delle modalità di realizzazione, dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti, del pubblico di riferimento, delle modalità e degli strumenti di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa, presentato seguendo lo schema di compilazione presente nella procedura telematica;
 - piano previsionale di spesa, articolato in base alle voci di spesa che si ritiene di dover sostenere, comprensivo dei contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concessi da altri soggetti pubblici e/o privati, con indicazione sia del costo complessivo dell'iniziativa, sia della compartecipazione finanziaria richiesta al Consiglio regionale, presentato sul modello presente nella procedura telematica;

5. Si ricorda che la domanda presentata, pena la non ammissibilità, nelle modalità di cui al precedente comma 1, deve essere completa della seguente documentazione:

- solo per: consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, Onlus, Fondazioni senza scopo di lucro, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e Associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2023: copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente del soggetto richiedente, redatto nelle forme previste dalla legge, oppure, nel caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite dal soggetto, per i soggetti che partecipano per la prima volta ad un avviso del Consiglio regionale;
- solo per domande sottoscritte mediante firma autografa (in originale, per invio a mezzo raccomandata A/R e scannerizzata per invio tramite modalità telematiche): copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante – sottoscrittore;
- copia della convenzione o accordo di collaborazione, nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dall'ente/soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 3, comma 5). In alternativa, la domanda può essere corredata da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila.

6. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere firmata dal legale rappresentante o dal dirigente competente (per gli enti locali e gli istituti scolastici), in uno dei seguenti modi:

- per invio tramite raccomandata: firma autografa, obbligatoriamente corredata della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità (limitatamente alle sole istituzioni sociali private);
- per invio tramite procedure informatiche: la documentazione dovrà essere inviata in formato "pdf" e dovrà essere firmata con firma digitale. Potrà non essere firmata digitalmente se sottoscritta con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, successivamente scansata e accompagnata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.¹

¹ Art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 5 – Termini e modalità di trasmissione della domanda di concessione

1. La domanda di concessione generata in modo automatico al termine dell'inserimento di tutti i dati in modalità telematica, come stabilito all'art. 4 del presente bando, completa della documentazione obbligatoria, **dovrà essere inviata** al Consiglio regionale, **pena la non ammissibilità, entro e non oltre lunedì 21 ottobre 2024**, in una delle seguenti modalità:

- a) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, all'indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it;
- b) a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 4 - 50129 Firenze. **Fa fede la data del timbro postale.**

L'invio attraverso pec dovrà avvenire in un'unica trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in stretta sequenza temporale. Per la modalità di invio di cui al punto A), si specifica che i documenti dovranno riportare quale oggetto dell'invio "*Domanda di partecipazione Bando Festa della Toscana 2024*". Gli Enti pubblici e gli Istituti scolastici dovranno obbligatoriamente scegliere l'invio a mezzo posta elettronica certificata. Per l'invio di cui al punto b), sulla busta che contiene la domanda deve essere riportata la dicitura: "*Bando Festa della Toscana 2024*", nonché la denominazione e l'indirizzo del soggetto richiedente.

2. Le domande trasmesse successivamente alla data indicata al comma 1, mancanti di firma sull'istanza o con documentazione incompleta o che saranno compilate in modo non conforme a quanto previsto all'art. 4 del presente bando, non potranno essere ammesse a valutazione e quindi saranno considerate inammissibili.
3. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo) sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvo i casi di esenzione, una marca da bollo di euro 16,00 avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione della domanda. Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono escluse le Pubbliche Amministrazioni, nonché le Onlus, ai sensi dell'allegato B - Tabella, art. 27 bis del D.P.R. n. 642/1972. Se l'esenzione è dovuta ad una causa diversa, si chiede di specificarne il riferimento normativo.

5. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente avviso pubblico.

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità

1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:
- a) il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di concessione deve possedere tutti i requisiti formali che lo certifichino, ai sensi di legge, come un'organizzazione compresa tra quelle indicate all'art. 3, comma 1;
 - b) il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana;
 - c) la domanda di concessione deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, conformemente a quanto previsto all'art. 4 del presente bando e firmata dal legale rappresentante o dal dirigente competente, secondo le modalità indicate all'art. 4, comma 6;
 - d) la domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, **deve essere inviata al Consiglio regionale entro e non oltre lunedì 21 ottobre 2024**, secondo le modalità indicate agli artt. 4 e 5;
 - e) la fruizione dell'iniziativa - per la quale il soggetto richiedente presenta la domanda di concessione, e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa iniziativa - da parte del pubblico, deve essere gratuita. Quest'ultima disposizione può essere derogata solo qualora l'eventuale concorso economico richiesto ai partecipanti sia interamente devoluto per finalità di beneficenza. In tal caso, alla domanda di compartecipazione deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta che il concorso finanziario sarà interamente devoluto per beneficenza, indicando in modo esplicito i dati anagrafici del soggetto beneficiario. Qualora il progetto presentato preveda la realizzazione di una pubblicazione, questa deve essere distribuita gratuitamente e non potrà avere un prezzo di copertina;
 - f) tutte le attività risultanti dalla proposta progettuale, inerenti l'iniziativa per la quale è stata presentata la domanda di concessione, devono essere realizzate nel periodo compreso tra il 25 novembre 2024 e il 31 marzo 2025, salvo quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 6;
 - g) l'iniziativa deve essere realizzata interamente nell'ambito del territorio della Toscana;

- h) nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dal soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 3, comma 5), la domanda deve essere corredata da una copia della convenzione o accordo di collaborazione o, in alternativa, da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila. Tutti i soggetti che ne fanno parte devono essere inclusi tra quelli indicati all'art. 3, comma 1.

Art. 7 - Valutazione delle domande

1. Il Settore "Iniziativa istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto" verifica l'ammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente bando.
2. Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate dal Settore competente alla luce dei criteri di seguito indicati, sulla base dei punteggi di cui all'art. 8:
 1. pertinenza del progetto;
 2. qualità del progetto;
 3. comunicazione e promozione dell'iniziativa;
 4. sostenibilità finanziaria del progetto;
3. In caso di domande non ammissibili, sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del Settore competente.
4. Al fine di valorizzare e premiare le proposte più meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai progetti che ottengono un punteggio inferiore a 60 punti non sarà concesso alcun contributo.

Art. 8 - Criteri di valutazione delle domande

1. Il Settore competente predispose un elenco delle proposte progettuali esaminate, con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria concedibile, sulla base dei criteri di seguito indicati:
1° criterio: pertinenza del progetto (fino a un massimo di 50 punti), con riferimento a:

- a) livello di pertinenza del progetto sia in rapporto al tema specifico scelto per l'edizione 2024 della Festa della Toscana, sia alla effettiva valorizzazione di questa ricorrenza come rappresentazione e riflessione sui diritti dell'uomo, sulla pace, sull'identità e la storia dei territori della nostra regione, con particolare riguardo alla promozione dei valori fondativi della Festa della Toscana, alla sua tradizione di diritti civili, di giustizia e solidarietà, che costituiscono patrimonio della Regione, fino ad un massimo di 50 punti, così declinati: da 0 a 10 = non pertinente; da 11 a 20: poco pertinente; da 21 a 30: abbastanza pertinente; da 31 a 40: pertinente/buon progetto; da 41 a 50: molto pertinente/ottimo progetto;

2° criterio: qualità del progetto (fino a un massimo di 25 punti), con riferimento a:

- a) qualificazione dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto (da 0 a 5 punti);
b) chiarezza espositiva e completezza descrittiva delle attività nelle quali si articola la proposta (da 0 a 10 punti);
c) qualità e originalità della proposta progettuale (da 0 a 10 punti, destinando il punteggio di 10 punti solo ai progetti ritenuti ottimi sotto il profilo qualitativo);

3° criterio: comunicazione e promozione dell'iniziativa (fino ad un massimo di 10 punti) con particolare riguardo:

- a) all'attività di promozione e comunicazione su stampa, radio, televisioni, web e social network (da 0 a 5 punti);
b) alla distribuzione di prodotti editoriali e/o multimediali (da 0 a 5 punti);

4° criterio: sostenibilità finanziaria dell'iniziativa (fino ad un massimo di 15 punti), con particolare riguardo:

- 1) alla congruenza del piano previsionale di spesa in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte (da 0 a 10 punti);
2) alla capacità di finanziamento attraverso risorse economiche proprie e/o concesse da altri soggetti rispetto al costo totale del progetto (da 0 al 30%, punti 0; dal 31% al 50%, punti 2; oltre il 50%, punti 5).

Al fine di valorizzare e premiare le proposte più meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai progetti che ottengono un punteggio inferiore a 60 punti non sarà concesso alcun contributo.

2. Qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili dovesse superare lo stanziamento complessivo di cui in premessa: euro 75.000,00 per le amministrazioni locali, euro 150.000,00 per i soggetti privati, ed euro 25.000,00 per gli istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari, e Università, gli importi concedibili a ciascun avente diritto potranno essere proporzionalmente ridotti in misura percentuale rispetto al superamento del limite degli stanziamenti sopraindicati.

Art. 9 - Compartecipazione e modalità di utilizzazione del logo

1. L'importo delle singole compartecipazioni non potrà superare l'80% delle spese ammissibili, rilevabili dal piano previsionale di spesa e comunque non potrà superare l'importo di euro 3.000,00. Nel caso in cui l'iniziativa sia promossa da due o più soggetti in forma associata, nell'ambito di un accordo di collaborazione, l'importo, fermo restando l'80% delle spese ammissibili, non potrà superare la somma di 4.000,00 euro.
2. Il limite della compartecipazione concedibile fino ad un massimo di euro 3.000,00 o di euro 4.000,00, si applica a tutti i soggetti di cui all'art. 3.
3. La concessione della compartecipazione ai soggetti ammessi a valutazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva rispetto al versamento dei contributi INPS e INAIL da parte dei soggetti sottoposti a obblighi contributivi, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e in fase di liquidazione.²
4. Il Settore competente trasmette ai soggetti beneficiari il logo della Festa della Toscana 2024, con le relative modalità di utilizzo. Il logo della Festa della Toscana 2024 deve essere apposto sul materiale di comunicazione (inviti, programmi, locandine ecc.) delle iniziative realizzate e sulle pubblicazioni oggetto della compartecipazione concessa.
5. Il logo della Festa della Toscana 2024 può essere utilizzato solo nell'ambito dell'iniziativa per la quale è stata concessa la compartecipazione, escluso qualsiasi altro utilizzo, pena la revoca della compartecipazione concessa, fatta salva ogni altra azione posta a tutela dell'immagine del Consiglio regionale.
6. Nel caso in cui il soggetto proponente presenti la domanda di concessione per la stampa di un volume o per la realizzazione di un prodotto multimediale, il soggetto proponente deve avere piena disponibilità dei contenuti e ne assume la piena responsabilità, sollevando il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa.
7. Il soggetto beneficiario solleva il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi per fatti connessi al progetto presentato.

² L'obbligo di acquisizione del DURC non si applica agli enti e ai soggetti pubblici compresi nella ricognizione effettuata dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), salvo il caso in cui agiscano in qualità di operatore economico. (v. art. 3, co. 2, l.r. n. 1/2019).

Art. 10 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione

1. Per spese ammissibili si intendono tutti i costi riferibili all'arco temporale dell'organizzazione e realizzazione del progetto, direttamente coerenti con l'oggetto della compartecipazione e connessi alla realizzazione delle attività contemplate nel progetto. In sede di rendiconto tali costi devono risultare sostenuti dal soggetto richiedente o dai soggetti contitolari del progetto, in caso di presentazione dell'iniziativa o progetto in forma associata.
2. Sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - direttamente e strettamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa;
 - direttamente intestate al soggetto beneficiario: non sono ammessi scontrini fiscali;
 - risultanti effettivamente sostenute e documentate ai sensi della normativa vigente;
 - individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
 - acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture. L'affitto dei locali deve riferirsi a contratti posti in essere appositamente per l'evento e non a contratti o a convenzioni preesistenti alla data di presentazione della domanda;
 - allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio;
 - pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
 - servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
 - premi e riconoscimenti;
 - compensi per relatori, conferenzieri e artisti, la cui prestazione fa parte del programma dell'iniziativa e le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio;
 - rimborsi spese e compensi a dipendenti e soci del soggetto beneficiario, limitatamente all'attività prestata in relazione al progetto approvato, di cui dovrà essere resa dettagliata giustificazione in sede di rendiconto;
 - contributi erogati da istituzioni sociali private ad altre istituzioni sociali private per la realizzazione, in tutto o in parte, dell'iniziativa, oggetto di domanda, fino ad un massimo di euro 300,00;
 - organizzazione e segreteria, calcolate forfettariamente nella misura massima del 10% del totale delle spese ammissibili, rilevabili dal piano previsionale di spesa, solo ed esclusivamente per le istituzioni sociali private.
3. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:

- acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- acquisto di beni durevoli;
- mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 4/2009;
- spese per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma di prestazioni personali di qualsiasi tipo effettuati dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
- contributi erogati da istituzioni sociali private ad altre istituzioni sociali private per la realizzazione, in tutto o in parte, dell'iniziativa, oggetto di domanda, nella misura eccedente l'importo di euro 300,00.

Art. 11 - Cumulabilità della compartecipazione finanziaria

1. La compartecipazione finanziaria concessa è cumulabile con contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concesse da altri soggetti pubblici e/o privati per la stessa iniziativa, fino alla concorrenza del costo totale della stessa.
2. Eventuali contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ricevuti da altri soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione dell'iniziativa o del progetto, devono essere indicati nel rendiconto di cui all'art. 12, riportando l'importo e la denominazione del soggetto.

Art. 12 - Rendiconto e modalità di erogazione della compartecipazione

1. Il soggetto/ente beneficiario entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'iniziativa deve presentare al Consiglio regionale il rendiconto dell'iniziativa, redatto sulla base del modello di rendiconto (all. 1) reperibile sul sito nella sezione "Avvisi, bandi e gare", comprendente i documenti di seguito indicati e firmato dal legale rappresentante, a pena di non liquidazione:
 - relazione puntuale e dettagliata dello svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale di comunicazione e pubblicizzazione realizzato;
 - rendiconto finanziario dell'iniziativa contenente la descrizione dettagliata di tutte le spese sostenute per la realizzazione (all. 1). Lo schema economico riassuntivo deve essere chiaro e ben dettagliato; nella parte descrittiva occorre indicare il numero della/e fattura/e con i relativi importi, in modo da rendere agevole il controllo da parte dello scrivente settore. Gli importi che saranno inseriti in detto schema

dovranno riportare i riferimenti delle fatture da cui discendono. Il rendiconto finanziario deve essere coerente con il piano previsionale di spesa redatto in sede di domanda. Al rendiconto devono essere allegati:

- per le Amministrazioni locali, gli Istituti scolastici e le Università, l'elenco dei pagamenti per un importo corrispondente al 100% delle spese sostenute, come da piano previsionale di spesa, secondo lo schema contenuto nel modello di rendiconto;
 - per le Istituzioni sociali private, copie quietanzate dei relativi giustificativi di spesa, per un importo corrispondente al 100% delle spese sostenute, come da piano previsionale di spesa.
2. Qualora i contributi concessi dovessero risultare inferiori rispetto a quanto richiesto in sede di domanda, i soggetti beneficiari potranno rimodulare il progetto presentato, tenendo conto che il contributo riconosciuto dal Consiglio regionale può costituire al massimo l'80% del costo totale del progetto realizzato.
Non potrà comunque essere liquidata una compartecipazione superiore all'80% delle spese ammissibili complessivamente sostenute, risultanti dal rendiconto di spesa e documentate dai relativi giustificativi. Nel caso in cui il ricavato dell'iniziativa sia stato devoluto in beneficenza, secondo quanto dichiarato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), il rendiconto deve essere corredato anche dalla documentazione contabile probatoria dell'avvenuto versamento al soggetto beneficiario dichiarato.
3. La documentazione di cui al precedente comma 1, deve essere inviata al Consiglio regionale con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, di cui all'art. 5, comma 1, con la dicitura "Rendiconto Festa della Toscana 2024".
4. Nel caso in cui l'iniziativa sia realizzata da più soggetti in forma associata, il rendiconto di cui al comma 1 deve essere presentato dal soggetto capofila ai sensi dell'art. 3, comma 5.
5. Il Consiglio regionale eroga al soggetto beneficiario la compartecipazione finanziaria in un'unica soluzione previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, per verificare la regolarità contributiva dei soggetti tenuti al versamento dei contributi INPS e INAIL, mediante acquisizione del DURC, prima dei provvedimenti di concessione e di liquidazione *di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.*

Nel caso in cui la compartecipazione finanziaria sia stata concessa per la stampa di un volume, il beneficiario è tenuto ad inviare almeno 8 (otto) copie della pubblicazione al Settore "Iniziativa istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto" via Cavour n. 4 - 50129 Firenze.

Art. 13 - Revoca e rideterminazione della compartecipazione concessa

1. Il Settore competente può revocare la compartecipazione finanziaria concessa nei seguenti casi:
 - modifica sostanziale dell'iniziativa, risultante dal rendiconto, rispetto a quanto presentato in sede di domanda;
 - modifica sostanziale nella composizione dell'associazione, nel caso di soggetti che si presentano in forma associata, ai sensi dell'art. 3, comma 5;
 - inosservanza delle modalità di utilizzazione del logo della *Festa della Toscana 2024* e uso improprio dello stesso;
 - inosservanza dell'obbligo dell'accesso gratuito all'iniziativa e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa, di cui all' art. 6, comma 1, lettera e).
2. Il Settore competente procede d'ufficio alla rideterminazione della compartecipazione finanziaria concessa nei seguenti casi:
 - nell'ipotesi in cui la spesa complessiva, effettivamente sostenuta, risultante dal **rendiconto e documentata dai relativi giustificativi, non rispetti la percentuale massima di compartecipazione concedibile dal Consiglio regionale, di cui all'art. 9, comma 1;**
 - nei casi in cui la somma della compartecipazione e dei contributi ottenuti da altri soggetti sia superiore al costo dell'iniziativa;
 - nei casi in cui venga a mancare l'accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente Bando.
3. Il Settore competente non procederà alla liquidazione del contributo in caso di DURC irregolare ed avvierà la procedura di "intervento sostitutivo" (ai sensi di quanto previsto all'art.31 co. 8-bis L.98-2013).

Art. 14 - Verifiche e controlli

Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità

di fatti o informazioni presenti nell'atto notorio, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato, ferme restando le sanzioni penali previste.

Art. 15 - Pubblicità e comunicazioni

1. Il bando e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione "Avvisi, bandi e gare" e nell'area riservata alla Festa della Toscana e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore "Iniziativa istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto" contattando:
 - Ilenia Falaschi 055/2387.880 eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it;
 - Daniele Graziani 055/2387.635 eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it;
 - Sara Monti 055/2387.628 eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it;
 - Cinzia Sestini 055/2387.285 eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it;
2. L'elenco delle domande ammesse a finanziamento sarà approvato con apposito provvedimento del dirigente del Settore "Iniziativa istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto" del Consiglio regionale e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Avvisi, bandi e gare". Sul medesimo sito sarà pubblicata ogni eventuale ulteriore comunicazione riferita all'avviso in oggetto. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito.
3. A tutte le iniziative che verranno realizzate nell'ambito del presente bando verrà assicurata divulgazione anche tramite i canali di comunicazione istituzionale *web* e *social media* del Consiglio regionale.
4. Ai soggetti le cui domande non sono state ammesse a contributo viene data comunicazione dal competente ufficio. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della citata comunicazione, dovuto ad indirizzi errati forniti dai soggetti beneficiari in sede di domanda.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. I contributi concessi ed erogati in ciascun esercizio finanziario sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali, raccolti ai fini dello svolgimento del presente avviso, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour, 2 - 50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it).
3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall'avviso. I dati raccolti saranno utilizzati solo per finalità promozionali ai fini della redazione del programma regionale degli eventi.
4. I dati raccolti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (*Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto*) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Il soggetto titolare dei dati ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità: <https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online>.

Art. 17 - Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del Settore *Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto* - Tel: 055/23.87.285 - 334/64.97.469; email: c.sestini@consiglio.regione.toscana.it. Il Settore competente, ai fini del presente avviso, è il Settore *Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto* Dirigente: dott.ssa Senia Bacci Graziani.
2. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore *Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto*, dott.ssa Senia Bacci Graziani. - email: s.baccigraziani@consiglio.regione.toscana.it.